



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, **dott.ssa Vittoria Cerasi**,

VISTI

- i questionari trasmessi dall'Organo di revisione del Comune di Val Rezzo (CO) relativi ai consuntivi degli anni dal 2020 al 2022 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai conti consuntivi dal 2020 al 2022 redatte ai sensi dell'art. 239 TUEL;
- le risultanze dell'attività istruttoria intercorsa (nota istruttoria prot. Cdc n. 15091 del 20 settembre 2024, risposta istruttoria prot. Cdc 16723 e allegati del 26 settembre 2024);

PRESO ATTO

- che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, registra un valore complessivo pari a euro 253.737,97, di cui un accantonamento a FCDE pari a euro 3.972,34 a fronte della mole complessiva di residui attivi ammontante a euro 585.692,52 dei quali euro 79.257,36 riferiti ai residui relativi alle precedenti annualità (euro 1.819,98 di Titolo I - euro 0,00 di Titolo III ed euro 77.437,38 di Titolo IV) con una parte di avanzo disponibile pari a euro 196.868,54 - (dati BDAP quadro All. a);
- di quanto comunicato dal Revisore nelle relazioni;
- di quanto riferito dal Sindaco e dal Responsabile dei servizi finanziari nella nota di riscontro istruttorio prot. Cdc n. 16723 e allegati del 26 settembre 2024;

CONSIDERATO

che, in ragione della situazione complessiva dell'Ente, nonché delle attestazioni del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario acquisite in sede di contraddittorio cartolare, non



CORTE DEI CONTI

si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione dei questionari consuntivi dal 2020 al 2022 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, raccomandando, tuttavia, l'Ente locale di:

- curare la corretta costituzione e gestione della cassa vincolata nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili (cfr. paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011). Si tenga a tal fine conto delle indicazioni della recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 17/2023/QMIG del 25 novembre 2023, con particolare riferimento ai fondi del PNRR, in quanto caratterizzati da destinazione specifica e pertanto vincolati sotto il profilo sia della competenza, sia della cassa (deliberazione Sezione regionale Lazio n.102/2022/PRSE);
- salvaguardare e monitorare attentamente gli equilibri dell'Ente. In merito alla riscontrata differenza negativa tra accertamenti e impegni, nell'annualità 2022, risultante pari a € - 14.282,11 euro, la Sezione, ricorda l'importanza di verificare l'andamento dei flussi di entrata e di spesa già realizzati, sia effettuando, in chiave prospettica, una corretta programmazione sia tenendo in debita considerazione l'andamento degli incassi. Tale differenza, infatti, se positiva, evidenzia la capacità di acquisire ricchezza impiegandola in favore della collettività amministrata. In caso contrario, deve concludersi che le spese sostenute si sono rivelate superiori alle risorse raccolte.

Si ricorda che, con specifico riferimento agli equilibri di cassa e di competenza di cui all'articolo 162, comma 6, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del TUEL *“gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti”*. Sempre ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, inoltre, è previsto che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, a adottare le misure necessarie al ripristino degli stessi.



CORTE DEI CONTI

Pertanto, è opportuno un attento monitoraggio del saldo in questione;

- adottare misure di programmazione e gestione delle spese pubbliche tali da garantire la corretta esecuzione degli investimenti e la minimizzazione dei residui, al fine di preservare l'equilibrio finanziario e la trasparenza dei conti.

La Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ente in sede di riscontro istruttorio, tuttavia, invita l'amministrazione comunale di dare seguito agli impegni assunti assicurando una pianificazione precisa e rispettosa delle tempistiche stabilite nel cronoprogramma al fine di migliorare la gestione dei residui.

Il Comune dovrà quindi attenersi alle pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in ragione della tipologia di contributo di cui è destinatario, facendo la giusta applicazione delle specifiche regole contabili dettate, con riferimento ai contributi a rendicontazione, dal paragrafo 3.6, lettera c) dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale pone in risalto il cronoprogramma dell'investimento (si veda, la recente delibera Sez. reg. contr. Lombardia n. 313/2023/PRSE).

Si riserva ogni valutazione sul rispetto degli obblighi di legge e degli equilibri di bilancio in sede di esame dei prossimi questionari, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente alla luce del principio di continuità di bilancio, che, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, *“è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015)”*.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Vittoria Cerasi)



CORTE DEI CONTI